



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Danno da  
cose in  
custodia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27900/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 22330

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente - Rep. 3911
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Ud. 29/05/2014
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27900-2008 proposto da:

ID

DI X

, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore - Pres. Mons. MARIO MENCONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIO MANFREDI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ML considerata domiciliata ex lege in  
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
BARBARA VALLINI unitamente all'avvocato MARIA LETIZIA  
CAPECE giusta procura in calce al controricorso;

A SPA, in persona del Direttore  
Centrale Legale e Contenzioso Avv. GIAN CLAUDIO  
PICARDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato  
PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato VITTORIO VOLPI giusta procura  
speciale notarile del Dott. Notaio LEONARDO MILONE in  
ROMA del 4/12/2008 rep. n. 62056;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 773/2008 della CORTE D'APPELLO  
di GENOVA, depositata il 25/06/2008 R.G.N. 1990/2005;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito l'Avvocato MARIO LEPORE;

udito l'Avvocato PAOLO TARTAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Nel 1999 la sig.a LM dichiarando di agire quale rappresentante volontario del figlio MR , convenne dinanzi al Tribunale di Massa Carrara l'ID di

X (d'ora innanzi, per brevità, "l'I"), esponendo che:

- il 21.7.1998 MR percorreva in auto la strada statale "446";
- mentre costeggiava un fondo scosceso di proprietà dell'Istituto, un grosso albero (ontano) alto 20 metri, che sorgeva a 7 metri di distanza dal ciglio stradale, si abbatté sul veicolo condotto da MR , provocandogli gravissime lesioni personali.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dell'I al risarcimento dei danni patiti da MR in conseguenza dei fatti appena descritti.

2. L'I si costituì negando la propria responsabilità, ed allegando che dell'accaduto doveva rispondere l'A per avere tenuto due condotte colpose:

- (a) avere tagliato gli alberi circostanti quello poi caduto, causandone così un sviluppo anomalo;
- (b) avere lasciato *in situ* l'albero, anche dopo che il suo fusto era stato indebolito da un incendio.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, ed in subordine che responsabile del sinistro fosse ritenuto, in tutto od in parte, l'A .

L'I non provvedeva tuttavia a chiamare in causa l'A ma rivolgeva istanza al giudice perché l'ente fosse chiamato in causa per ordine del giudice, ex art. 107 c.p.c..

3. Il Giudice monocratico del Tribunale di Massa ritenne di ordinare la chiamata in causa dell'A cui provvide la parte attrice.

4. L'A si costituì negando qualsiasi responsabilità, ed allegando in fatto che:

- l'albero caduto sorgeva su un'area privata, di proprietà dell'I ;



- l'A [ ] aveva effettuato tagli di alberi in quell'area sedici anni prima dell'infortunio, epoca in cui l'ontano poi caduto era giovanissimo e di dimensioni modeste, e per tal ragione venne lasciato *in situ*.

5. Con sentenza n. 324 del 2005 il Tribunale di Massa Carrara ritenne che il danno patito da MR [ ] fosse ascrivibile a responsabilità dell'I [ ] nella misura del 60%, e dell'A [ ] nella misura del 40%. Condannò tuttavia i due enti al risarcimento del danno non in solido, ma *pro quota*, in proporzione della rispettiva responsabilità.

6. La sentenza di primo grado venne impugnata in via principale dalla sig.a LM [ ], la quale chiese una più cospicua liquidazione del danno (ma non si dolse della condanna *pro quota* invece che solidale), ed in via incidentale dalle altre parti, ciascuna delle quali invocò dal giudice d'appello l'affermazione della esclusiva responsabilità dell'altra.

7. Con sentenza 25.6.2008 la Corte d'appello di Genova:

(a) accolse l'appello principale, rideterminando in aumento l'ammontare del danno risarcibile;

(b) accolse l'appello incidentale dell'A [ ], escludendone qualsiasi responsabilità.

8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'I [ ] in base a cinque motivi.

Hanno resistito con controricorso sia l'A [ ] che la sig.a LM [ ]

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### 1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso l'I [ ] lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Assume violato l'art. 246 c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe posto a fondamento della sentenza una testimonianza resa da un teste incapace, e cioè il sig. MN [ ], all'epoca dei fatti capo cantoniere dell'A [ ]



1.2. Il motivo è inammissibile, per tre ragioni:

(a) sia per inidoneità del quesito di diritto che lo conclude, ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio), in quanto con esso non si chiede a questa Corte di affermare alcuna *regula iuris*, ma di accertare un fatto concreto, e cioè la capacità o l'incapacità a deporre d'un testimone;

(b) sia per difetto del requisito dell'autosufficienza, in quanto il ricorso non indica se e quando l'incapacità a deporre fu eccepita nei gradi di merito;

(c) sia perché il teste fu indicato ed intimato dallo stesso [redacted], e la nullità non può essere invocata dalla parte che vi ha dato causa, in virtù del principio *protestatio contra factum proprium non valet*, di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c..

## 2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso l' [redacted] lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Assume violato l'art. 2051 c.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2051 c.c., là dove ha escluso che "custode" dell'albero caduto fosse l'A [redacted]. Ciò in quanto:

(a) l'A [redacted] ha l'obbligo legale di vigilare sulle strade e sulle connesse situazioni di pericolo;

(b) l'A [redacted] aveva volontariamente già tagliato alcuni alberi nel fondo dell' [redacted], adiacenti quello caduto, in tal modo assumendo l'obbligo di custodire l'area dell'intervento.

2.2. Il motivo è infondato.

Oggetto della custodia dell'A [redacted] poteva essere la strada, non l'albero: perché in nessun caso l'A [redacted] può dirsi "custode" dei fondi privati.

La custodia di cui all'art. 2051 c.c. consiste infatti in un potere di fatto sulla cosa, e l'A [redacted] - anche ad ammettere che in determinate circostanze possa intervenire sui fondi privati - non ha certo la disponibilità di questi, né potrebbe agire su essi all'insaputa o contro la volontà del proprietario.



### 3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Anche col terzo motivo di ricorso l'1 lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Assume violato gli artt. 16 cod. strad. e 26, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione.

Espone, al riguardo, che le norme testé ricordate impongono ai proprietari di fondi privati confinanti con le strade pubbliche di evitare le situazioni di pericolo per queste ultime. L'A tuttavia, ha il dovere di vigilare su tali situazioni di pericolo, e non lo fece. La Corte d'appello pertanto ha violato le suddette norme, nell'escludere la colpa civile dell'A.

3.2. Il motivo è fondato.

La colpa civile, di cui all'art. 2043 c.c., consiste nella deviazione da una regola di condotta.

"Regola di condotta" è non soltanto la norma giuridica, ma anche qualsiasi doverosa cautela concretamente esigibile dal danneggiante.

Stabilire se questi abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza è accertamento che va compiuto alla stregua dell'art. 1176 c.c., comparando la condotta concretamente tenuta dal preteso responsabile, con quella che un soggetto delle medesime qualità e condizioni avrebbe tenuto, nelle stesse circostanze di tempo e luogo.

Or bene, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è obbligato a garantire la sicurezza della circolazione (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14), e ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade (d. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2).

Da queste previsioni non discende certo, come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello, l'obbligo dell'A di provvedere alla manutenzione dei fondi privati. Discende, però, come erroneamente ha trascurato di considerare la Corte d'appello, l'obbligo dell'A di:

- (a) segnalare ai proprietari confinanti le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada;
- (b) adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio;



(c) come *extrema ratio*, permanendo l'eventuale negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, chiudere la strada al traffico.

La colpa civile dell'A va dunque accertata non già valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall'art. 1176, comma 2, c.c., nell'individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo; in secondo luogo invitandoli ad eliminarla; in terzo luogo inibendo la circolazione.

Ne consegue che l'eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l'albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'A (in questi esatti termini, con riferimento a fattispecie analogia, si è già pronunciata questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011, Rv. 620514).

5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, la quale statuirà sulle domande di condanna proposte nei confronti dell'A applicando il seguente principio di diritto:

***L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.***



6. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del terzo.

**6. Le spese.**

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

**P.q.m.**

la Corte di cassazione:

- ) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione;
- ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 maggio 2014.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Presidente

(Alfonso Amatucci)

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 29 OTT. 2014 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA